



# COMUNE di BELLANTE

PROVINCIA di TERAMO

## Copia di deliberazione del Consiglio comunale

27

N. 27 del Reg. Data 19 Giugno 2003	OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILII FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI APPROVAZIONE.
---------------------------------------	---

L'anno DUEMILATRE, il giorno **diciannove** del mese di **Giugno** alle ore **19,30** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) ANGELONI	Fernando	P		10) DI EUGENIO	Lucio	P	
2) D'AGOSTINO	Pasquale	P		11) DI PANCRAZIO	Raffaele	P	
3) DI PIETRO	Gabriele	P		12) CHIAVETTA	Ennio		A
4) MELCHIORRE	Giovanni	P		13) MASCIOVECCHIO	Lorenzo		A
5) MARTINI	Gabriele		A	14) CHIODI	Elisabetta		A
6) FLAMMINI	Palmarino		A	15) ROSSI	Marilena		A
7) DI SILVESTRE	Ada	P		16) ROSATI	Roberto		A
8) RASTELLI	Camillo	P		17) IASUOZZI	Alfredo Sergio		A
9) DANIELE	Domenico	P					

E' presente l'Assessore esterno **Ianni Sandro**.

Assegnati n. 17
In carica n. 17

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148) i Signori consiglieri:

Presenti n.	9
Assenti n.	8

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- ⇒ Presiede il Signor **ANGELONI Fernando** nella sua qualità di **SINDACO**
- ⇒ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. **Giuseppe ELBA**.

La seduta è pubblica

⇒ Nominati scrutatori i Signori: //

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il relatore;

UDITI gli interventi riportati nell'allegato sotto la lettera A);

PREMESSO che con propria deliberazione n. 35 dell'11.6.1991 esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. di Teramo nella seduta del 9.7.91 al n. 10202/Rag, si approvava il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed in particolare l'art. 7;

VISTO il D.Lgs. 31.3.98 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000 n. 130;

CONSIDERATO si rende necessario provvedere all'adeguamento del precitato "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" per renderlo in linea alle nuove normative;

DATO atto che ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 l'approvazione dei Regolamenti comunali rientra nella competenza del Consiglio Comunale;

RITENUTO di dover accogliere la proposta di adeguamento del Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici;

VISTO l'allegato Regolamento Comunale costituito da n. 26 articoli;

VISTI i pareri espressi a norma dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, inseriti in calce al presente atto, di cui sono parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.LGS. 18.8.2000 n. 267;

VISTA la votazione risultante nell'allegato riportato sotto la lettera A);

### DELIBERA

1. La premessa è parte integrante della presente deliberazione e ne costituisce presupposto e motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90.
2. **DI APPROVARE**, come approva, il Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, costituito di n. 26 articoli, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
3. **DI DARE ATTO** che:
  - per il servizio denominato "mensa scolastica" di cui alla lettera B) dell'art. 19 del Regolamento in parola, gli effetti decorreranno dal prossimo anno scolastico 2003/2004;
  - per i servizi rispettivamente denominati: "soggiorno anziani" e "colonie estive" di cui alla lettera C) dell'art. 19 del Regolamento in parola le agevolazioni previste verranno applicate dal prossimo anno finanziario.
4. **DI REVOCARE**, in conseguenza, ad ogni effetto di legge, la delibera di Consiglio Comunale n. 35 dell' 11.6.1991 con la quale si approvava il precedente Regolamento.

***COMUNE di BELLANTE***  
***Provincia di Teramo***



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED  
AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE  
DI VANTAGGI ECONOMICI.**

(ART. 12 LEGGE 07.08.1990 N. 241)

## INDICE

### CAPO I - NORME GENERALI

<i>Art. 1 - Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag.</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 - Definizioni</i>	<i>Pag.</i>	<i>2</i>

### CAPO II - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

<i>Art. 3 - Soggetti beneficiari delle sovvenzioni</i>	<i>Pag.</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 - Scopo delle sovvenzioni</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Procedure per l'assegnazione delle sovvenzioni</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 - Somministrazione delle sovvenzioni</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>

### CAPO III - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

<i>Art. 7 - Soggetti beneficiari dei contributi</i>	<i>Pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - Scopo dei contributi</i>	<i>Pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Procedura per l'assegnazione dei contributi</i>	<i>Pag.</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 - Somministrazione dei contributi</i>	<i>Pag.</i>	<i>5</i>

### CAPO IV - CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

<i>Art. 11 - Finalità della concessione di sussidi ed ausili finanziari</i>	<i>Pag.</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 - Soggetti beneficiari dei sussidi ed ausili finanziari – Limiti</i>	<i>Pag.</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 - Procedure per l'assegnazione dei sussidi</i>	<i>Pag.</i>	<i>6</i>
<i>Art. 14 - Procedure per l'assegnazione degli ausili finanziari</i>	<i>Pag.</i>	<i>6</i>
<i>Art. 15 - Servizi sostitutivi della famiglia sussidi per integrazioni e rette istituti.</i>	<i>Pag.</i>	<i>6</i>
<i>Art. 16 - Compartecipazione al costo</i>	<i>Pag.</i>	<i>7</i>

### CAPO V - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

<i>Art. 17 - Soggetti beneficiari di vantaggi economici</i>	<i>Pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art. 18 - Scopo della concessione di vantaggi economici</i>	<i>Pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art. 19 - Natura del vantaggio economico</i>	<i>Pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art. 20 - Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale</i>	<i>Pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art. 21 - Procedure per ottenere il godimento di un servizio senza corrispettivo e/o a tariffa agevolata</i>	<i>Pag.</i>	<i>9</i>

### CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art. 22 - Individuazione delle unità organizzative</i>	<i>Pag.</i>	<i>9</i>
<i>Art. 23 - Interventi per conto dello Stato di altri Enti o di privati</i>	<i>Pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art. 24 - Leggi ed atti regolamentari</i>	<i>Pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art. 25 - Pubblicità del Regolamento</i>	<i>Pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art. 26 - Entrata in vigore</i>	<i>Pag.</i>	<i>10</i>



**CAPO I**  
**NORME GENERALI**

**ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7/08/1990, n. 241, i criteri e le modalità per:
  - a) la concessione di sovvenzioni;
  - b) la concessione di contributi;
  - c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
  - d) L'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

**ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI**

1. Ai soli fini del presente regolamento:
  - a) per “concessione di sovvenzioni”: si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, ecc. aventi rilevanti entità;
  - b) per “concessione di contributi”: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, ecc..
  - c) per “concessione di sussidi e ausili finanziari”: si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.  
In particolare si intende:
    - per “sussidio”: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
    - per “ausilio finanziario”: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario.
  - d) per “attribuzione di vantaggi economici”: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (mensa, ecc.) senza corrispettivo.  
Sono da ricomprendere in questa voce tutte le “collaborazioni” ed i “patrocini” senza concessioni in denaro.

**CAPO II**  
**CONCESSIONE DI SOVVENZIONI**

**ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI DELLE SOVVENZIONI**

1. Possono beneficiare delle “sovvenzioni” di cui al presente capo, come definite dal precedente articolo 2, comma 1, lett. a):
  - a) le persone fisiche;
  - b) le persone giuridiche;

- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica, la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### ***ARTICOLO 4 - SCOPO DELLE SOVVENZIONI***

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap, ecc. aventi sede fuori Comune, semprechè interessanti la popolazione amministrata.

#### ***ARTICOLO 5 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SOVVENZIONI***

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque almeno 30 giorni prima della pratica realizzazione dell'iniziativa.
2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
  - l'oggetto dell'iniziativa;
  - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
  - il costo complessivo e la somma da finanziare;
  - l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
  - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con delibera di Giunta Comunale, sulla base degli obiettivi stabiliti nel P.R.O. e del budget assegnato.
4. Nello stesso atto dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

#### ***ARTICOLO 6 - SOMMINISTRAZIONE DELLE SOVVENZIONI***

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione di Giunta Comunale, a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini previsti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore né alla differenza costi-ricavi né al 50% della spesa sostenuta.

4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2) la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocato l'atto di concessione.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti non superiori al 30% del contributo.

### **CAPO III** **CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

#### ***ARTICOLO 7 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI***

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo, come definite dal precedente articolo 2, comma 1, lett. b):
  - a) le persone fisiche;
  - b) le persone giuridiche;
  - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della popolazione amministrata.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### ***ARTICOLO 8 - SCOPO DEI CONTRIBUTI***

1. La concessione dei contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. Possono altresì essere concessi contributi, in via straordinaria, alle persone fisiche costantemente impegnate nella ricerca scientifica post-universitaria (dottorati di ricerca), di qualsiasi disciplina, in quanto contribuiscono ad arrecare prestigio alla comunità amministrata.
3. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, i servizi sociali per gli anziani, interventi in favore dei portatori di handicap.  
Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

#### ***ARTICOLO 9 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI***

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque almeno 30 giorni prima della pratica realizzazione dell'iniziativa.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
  - l'oggetto dell'iniziativa e il relativo programma, ovvero l'attività cui la richiesta si riferisce, ovvero il dottorato di ricerca nel quale si è impegnati;
  - l'obiettivo che si intende perseguire;
  - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
  - il costo complessivo e la somma da finanziare;
  - l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
  - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base degli obiettivi stabiliti nel P.R.O. e del budget assegnato.
4. Nello stesso atto dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

#### ***ARTICOLO 10 - SOMMINISTRAZIONE DEI CONTRIBUTI***

1. Tutti i contributi saranno somministrati in esecuzione di apposita deliberazione di Giunta Comunale, a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati, oltre al rendiconto analitico degli introiti e delle spese, dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini imposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della contribuzione, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore né alla differenza costi-ricavi né al 50% della spesa sostenuta.
4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2), il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

#### **CAPO IV** **CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI**

#### ***ARTICOLO 11 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI***

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lett. c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
2. Ogni intervento, pertanto dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 10 e 16 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.

**ARTICOLO 12**  
**SOGGETTI BENEFICIARI DEI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI - LIMITI**

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lett. c) solo le persone residenti nel Comune.
2. La domanda per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui al precedente comma dovrà contenere espressa dichiarazione che non vi sono persone obbligate per legge (art. 433 del codice civile) agli alimenti oppure che le persone tenutevi (indicazione del cognome, nome e residenza) non sono in grado di provvedervi. Alla domanda da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, va allegata apposita relazione dei Servizi Sociali attestante lo stato di indigenza.

**ARTICOLO 13 - PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI**

1. La concessione dei sussidi, come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale, sulla base degli obiettivi stabiliti nel P.R.O. e del budget assegnato.  
I sussidi saranno concessi esclusivamente a coloro che hanno un reddito familiare, calcolato a norma degli artt. 1, comma 3 e 2, comma 3 del D.Lgs. 31.3.98 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000 n. 130, con un ISEE inferiore o uguale a € 5.000,00. Dal reddito ISEE dei richiedenti l'ufficio stilerà una graduatoria in base alla quale verranno concessi i sussidi fino all'esaurimento del fondo di bilancio.
2. I sussidi, di durata annuale, hanno cadenza mensile e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.
3. Per il rinnovo annuale l'interessato dovrà produrre entro il 31 ottobre, apposita certificazione che attesti il mancato superamento del limite di reddito familiare come determinato al precedente comma 1.

**ARTICOLO 14**  
**PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AUSILI FINANZIARI**

1. La concessione degli ausili finanziari, come prima definiti, è disposta con delibera della Giunta Comunale sulla base degli obiettivi stabiliti nel P.R.O. e del budget assegnato.
2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco, con ordini di servizio ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio economato.
3. Le concessioni di cui al precedente comma 2) dovranno essere successivamente regolarizzate entro 30 giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, trovando applicazione per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 2/03/1989 n. 66.

**ARTICOLO 15**  
**SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA SUSSIDI PER INTEGRAZIONI  
E RETTE ISTITUTI**

1. Il comune attua gli interventi di ospitalità in "strutture residenziale per finalità socio-assistenziali" nei casi di verificata impraticabilità degli altri interventi socio-assistenziali o di un necessario allontanamento della persona dal proprio ambiente sociale per situazioni eccezionali o per evitare l'esposizione a particolari fattori di rischio.

2. Tali interventi sono disposti prioritariamente nei confronti dei soggetti non autosufficienti “per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali” (comma 4 art. 6 Legge 328/2000).

## ***ARTICOLO 16*** ***COMPARTECIPAZIONE AL COSTO***

1. Le persone di età adulta, gli anziani ed i portatori di handicap maggiorenni accolti in strutture residenziali per finalità socio assistenziali, devono concorrere al costo della retta di ricovero con l'intero ammontare dei propri redditi, fatto salvo un minimo vitale.
2. Le persone tenute al mantenimento ed alla corresponsione degli alimenti, devono concorrere al costo della retta di ricovero in relazione alle proprie condizioni economiche.
3. La compartecipazione del ricoverato, dei familiari tenuti al mantenimento e delle persone tenute alla corresponsione degli alimenti deve tendenzialmente coprire l'intero ammontare della retta di ricovero.
4. Il Comune interviene con il pagamento della eventuale quota parte solo quando:
  - il ricoverato abbia contribuito per l'intero ammontare dei propri redditi;
  - tutti i familiari tenuti al mantenimento e tutte le persone tenute alla corresponsione degli alimenti abbiano concorso al costo della retta in relazione alle loro condizioni economiche.
5. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei familiari tenuti al mantenimento e degli altri obbligati per legge.
6. La domanda di ammissione va presentata direttamente alle “strutture di accoglimento residenziale per finalità socio-assistenziali”
7. Il Servizio Sociale del Comune anche su segnalazione di Enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'Ufficio inoltrare la domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

## ***CAPO V*** ***ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI***

### ***ARTICOLO 17*** ***SOGGETTI BENEFICIARI DI VANTAGGI ECONOMICI***

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definite dall'articolo 2, comma 1) lett. d):
  - a) le persone fisiche;
  - b) le persone giuridiche;
  - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

**ARTICOLO 18**  
**SCOPO DELLA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

**ARTICOLO 19 - NATURA DEL VANTAGGIO ECONOMICO**

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
  - A) Al godimento di beni comunali mediante:
    - a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
    - a.2 la concessione di sale, locali, mezzi, attrezzature dell'Ente per conferenze, convegni, manifestazioni, ecc.;
    - a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
  - B) Alla fruizione dei seguenti servizi senza corrispettivo:
    - a) mensa scolastica;
  - C) Alla fruizione dei seguenti servizi a tariffa agevolata:
    - a) soggiorno anziani;
    - b) colonie estive.

**ARTICOLO 20**  
**PROCEDURE PER OTTENERE IL GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE**

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale di cui all'art. 19 comma 1. lett. A gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
  - a) dei motivi della richiesta;
  - b) dell'uso che si intende fare del bene comunale, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
  - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
  - d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc.: gli scopi istitutivi.
2. La concessione del bene sarà disposta dal responsabile del settore competente per la gestione del patrimonio comunale, previa autorizzazione del rappresentante generale dell'Ente.
3. La determina di concessione dovrà indicare gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla determina dovrà essere allegato lo schema di contratto.
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesta la stipula del contratto.
5. In tutti i casi i richiedenti dovranno corrispondere anticipatamente le spese per illuminazione, riscaldamento, pulizia, personale, ecc. nella misura stabilita nell'atto di concessione. Sono

esentati da tale versamento esclusivamente le scuole del territorio e gli Enti pubblici nel caso di richiesta per attività istituzionali propri di detti Enti.

6. Per ottenere la concessione di sale di cui alla lett. a.2, i richiedenti dovranno presentare apposita richiesta almeno 30 giorni prima dell' effettivo utilizzo al Protocollo generale, che provvederà a trasferirla all'ufficio competente al fine di espletarne l'istruttoria indicando:
  - l'uso che si intende fare del bene,
  - gli scopi e quindi il grado di coinvolgimento della cittadinanza.
7. La concessione del locale sarà disposta dal responsabile del settore competente per la gestione del patrimonio comunale, previa autorizzazione del rappresentante generale dell'Ente e previo versamento all'Ente stesso dell'importo di € 150,00.
8. Sono esclusi dal versamento di detta somma tutte le Associazioni senza scopo di lucro iscritte all'Albo e gli enti di cui al comma 5).

***ARTICOLO 21***  
***PROCEDURE PER OTTENERE IL GODIMENTO DI UN SERVIZIO***  
***SENZA CORRISPETTIVO E/O A TARIFFA AGEVOLATA***

1. Destinatari dei vantaggi di cui all'art. 19 comma 1. lettera B) sono i minori residenti nel Comune, che frequentano la scuola dell'obbligo dei plessi scolastici di Bellante con un reddito ISEE pari o inferiore a € 5.000,00.
2. La richiesta va inoltrata al Protocollo Generale entro il 31 ottobre, ad essa va allegata apposita relazione dei Servizi Sociali attestante lo stato di indigenza.
3. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più minori aventi diritto, l'esenzione totale verrà applicata ad un minore, tutti gli altri avranno diritto ad un abbattimento pari al 50% delle tariffe.
4. Destinatari dei vantaggi di cui all'art. 19 comma 1. lettera C) sono gli anziani, i minori residenti nel Comune e i minori che, pur non residenti, frequentano la scuola dell'obbligo dei plessi scolastici di Bellante e hanno eletto domicilio presso un'abitazione del territorio comunale; i detti beneficiari dovranno avere un reddito ISEE pari o inferiore a € 5.000,00.
5. L'Agevolazione consiste nell'abbattimento del 30% delle tariffe di contribuzione determinate annualmente con delibera consiliare.

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

***ARTICOLO 22 - INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE***

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7.8.1990, n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale vengono individuate:
  - a) nel responsabile del settore amministrativo per la concessione di sovvenzioni e contributi;
  - b) nel responsabile del settore socio-assistenziale per l'erogazione di sussidi e ausili finanziari e la concessione dei vantaggi economici di cui all'art. 19 comma 1 lett. A) a.2., lett. B) e C);

- c) nel responsabile dell'area tecnica per la concessione dei vantaggi economici di cui all'art. 19 comma 1 lett. A) ad eccezione di quelli della A a.2;

**ARTICOLO 23**  
**INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO DI ALTRI ENTI O DI PRIVATI**

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

**ARTICOLO 24**  
**LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:
  - a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
  - b) le leggi regionali;
  - c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

**ARTICOLO 25**  
**PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento a norma dell'art. 22 della legge 07/08/1990 n. 241 sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i funzionari comunali ai quali i servizi sono affidati.

**ARTICOLO 26**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Il presente Regolamento:

E' stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 27 del 19.6.2003 pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 5.7.2003 al 19.7.2003 (Reg. Pubbl. n. 27).

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 30 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_).

E' entrato in vigore il 20.7.2003,

li 21.7.2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(\_\_\_\_\_)

**ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione**  
C.C. numero 27 del 19.6.2003 (punto 8 O.d.g.)

**IL PRESIDENTE**

Invita il Consiglio Comunale alla discussione dell'argomento in oggetto specificato.

Relaziona l'assessore al ramo Di Silvestre Ada che sintetizza il contenuto della proposta.

Poiché NESSUNO INTERVIENE

IL SINDACO/Presidente invita il collegio deliberante alla votazione per l'adozione della deliberazione proposta dall'amministrazione comunale e ne proclama l'esito.

***Votazione sull'argomento, espressa in forma palese, per alzata di mano:***

***Presenti alla votazione .....N. 9***

***Astenuti .....N. //***

***Votanti.....N. 9***

***Voti a favore della proposta : N. 9***

***Voti contrari alla proposta : N. //***

**LA SEDUTA VIENE SCIOLTA ALLE ORE 21,15**



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto la Sig.a: Recchiuti Claudia (Capo II della legge 07.08.1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to FERNANDO ARGELONI

Il Segretario Comunale  
F.to Elba Giuseppe

SI ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 7 LUG. 2003 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, a decorrere da domani. (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);
- E' stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_.
- In quanto trattasi di materia prevista dall'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Per iniziativa della Giunta Comunale (art. 127, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- A richiesta dei Signori Consiglieri (art. 127, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 267/2000);

Li, 5 LUG. 2003

Il Responsabile del Servizio  
Recchiuti Claudia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 15.7.2003;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
- decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, comma 1, D.Lgs. 267/2000)
- essendo stati trasmessi in data \_\_\_\_\_, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data \_\_\_\_\_, (art. 133, comma 2, D.Lgs n. 267/2000);
- senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- avendo l'organo di controllo, con lettera n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- Ha acquistato efficacia, il giorno \_\_\_\_\_, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, (art. 127, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto 124, D.Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 5.7.2003 al 19.7.2003.

Li, 21.7.2003

Il Responsabile del Servizio  
F.to Recchiuti Claudia

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li, 21.7.2003

Il Responsabile del Servizio  
Recchiuti Claudia